

Tribunale di Roma – sentenza *n. 3579 del 13/06/2016*

Giudice: Dott. *Rossella Masi*

*Seconda Sezione Lavoro*

*Altri Istituti e leggi speciali (altri istituti c.p.c.)*

*Processo civile telematico - deposito telematico atti introduttivi ante 27 giugno 2015 - nullità esclusione.*

*(art. 16-bis, comma 1, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 44, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44; art. 156 c.p.c.*

In tema di processo civile telematico, ove l'atto introduttivo del giudizio (nella specie: ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo) sia stato depositato telematicamente prima del 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 – il cui art. 19 ha consentito sempre il deposito con modalità telematiche anche degli atti introduttivi dei giudizi – non è ravvisabile nullità, ai sensi dell'art. 156, 1° comma, c.p.c., nel caso in cui l'atto si stato depositato presso ufficio giudiziario per il quale non sia stato emesso decreto autorizzativo attestante l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, ai sensi dell'art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, in difetto di previsione sanzionatoria espressa. Non sussiste neppure nullità ai sensi dell'art. 156, 2° comma, c.p.c., non potendosi ritenere la carenza dei “requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”, ove il deposito telematico dell'atto processuale abbia comunque raggiunto lo scopo al quale era finalizzato, ossia l'impulso all'instaurazione del processo e la messa a disposizione dell'atto stesso in favore del giudice e delle altre parti processuali, affinché possano conoscere l'oggetto della domanda e le ragioni ad essa sottese, giacché la modalità telematica del deposito consente – una volta che l'atto sia stato accettato dalla cancelleria ed il procedimento sia stato iscritto a ruolo – la piena visualizzazione ed utilizzabilità dell'atto da parte di tutti soggetti del processo (peraltro, secondo modalità anche più agevoli e duttili rispetto all'atto depositato in forma cartacea, in ragione della possibilità di estrarre autonomamente copia e duplicato dell'atto telematico, copiare parti di testo, oltre che effettuarne copia cartacea).

Precedenti giurisprudenziali: Cassazione civile, sez. un., 18/04/2016, n. 7665

Cassazione civile, sez. II, 12/05/2016, n. 9772